

Protocollo: CAL-U-2024-00388

DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

(art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, previa richiesta di preventivi, del servizio di esecuzione di prove sui materiali da costruzione e sulle opere, in situ, di laboratorio e strumentali, relativamente agli interventi di *“Costruzione di due edifici denominati Ski Stadium e Hospitality Lounge e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie in Comune di Bormio (SO)”* e di *“Realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio (SO)”*

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) in data 24 giugno 2019 il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha assegnato alla candidatura italiana di Milano-Cortina d'Ampezzo l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, in occasione delle quali importanti gare olimpiche avranno luogo in diversi comuni dell'Alta Valtellina, tra cui Bormio;
- b) per l'effettuazione delle gare è necessario adeguare parte della rete viaria di accesso alle piste, nonché adeguare le piste e realizzare le necessarie strutture ubicate in prossimità del parterre di arrivo delle piste stesse;
- c) con Accordo sottoscritto in data 14 aprile 2022, Regione Lombardia, Comune di Bormio e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche **“CAL”** o la **“Società”**) hanno condiviso di procedere alla progettazione e realizzazione dell'intervento titolato *“Comparto Ski Arena”* che consiste, tra l'altro, nella costruzione di un nuovo Ski Stadium con ristrutturazione di un edificio esistente

denominato Hospitality Lounge (di seguito “**Intervento 1**”), nonché nella costruzione di nuovi fabbricati in cui rilocalizzare gli abitanti di un edificio residenziale da demolire (di seguito “**Intervento 2**”) (unitamente gli “**Interventi**”);

- d) nel sopra citato Accordo è stato individuato in **CAL** il soggetto incaricato della redazione della progettazione e della relativa realizzazione;
- e) con riferimento alla progettazione, il Comune territorialmente competente ha emesso parere favorevole sul Progetto Esecutivo dell’**Intervento 1** ed è in corso l’iter di rilascio del Permesso di Costruire connesso al Progetto Definitivo dell’**Intervento 2**;
- f) il RUP dà atto altresì che, mentre i sopracitati interventi sono di tipologia civile edile, le opere previste negli appalti di “*Costruzione di un parcheggio multipiano Parcheggio di Porta e di una passerella ciclopedonale sul torrente Frodolfo in Comune di Bormio (SO)*” e di “*Collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia con adeguamento del piano viabile della S.S. 301 “del Foscagno”*” attengono infrastrutture viarie, che richiedono tecnici laboratoristi e attrezzature di prova con specializzazione differente dalla presente procedura di affidamento, e con una tempistica di esecuzione allo stato non nota;

CONSIDERATO CHE

- g) il Responsabile Unico di Progetto (di seguito il “RUP”) dà atto che la dotazione organica di personale tecnico in capo a **CAL** non consente l’espletamento integralmente interno delle prestazioni necessarie per effettuare quanto previsto alla precedente lett. d), in quanto le capacità tecnico-specialistiche richieste eccedono le competenze ordinarie riferibili alle funzioni di **CAL** e desumibili dall’attuale configurazione organizzativa, oltre che dai profili professionali del personale a disposizione e che le tempistiche strette non consentono l’approfondimento della disponibilità di strutture tecniche di altre Stazioni Appaltanti con conseguenza della insussistenza dei presupposti di cui all’art. 36 del D.Lgs. 36/23;
- h) si rende, pertanto, necessario ricorrere all’affidamento in oggetto a soggetti esterni qualificati;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- i) al fine di ottemperare a quanto indicato alla precedente lett. d), CAL necessita pertanto di avvalersi di un soggetto esterno per l'attività di **esecuzione di prove sui materiali da costruzione e sugli interventi, in situ, di laboratorio e strumentali** (di seguito il "**Servizio**") relative all'intervento di "*Costruzione di due edifici denominati Ski Stadium e Hospitality Lounge e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie in Comune di Bormio (SO)*" (di seguito "**Intervento 1**") e all'intervento di "*Realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio (SO)*" (di seguito "**Intervento 2**") (di seguito unitamente il "**Servizio**");
- j) più precisamente, il **Servizio** è costituito nel dettaglio da:
- A.** l'esecuzione di prove strumentali, di laboratorio e in situ, di indagine, di prelievo, da effettuare sui materiali da costruzione che saranno utilizzati nell'ambito degli Interventi e riguardano principalmente le seguenti categorie:
- i. Legni, anche strutturali;
 - ii. Acciai;
 - iii. Calcestruzzi e miscele cementizie;
 - iv. Terre;
 - v. Impermeabilizzazioni e isolanti;
 - vi. Solai laterocementizi;
 - vii. Serramenti esterni ed interni;
 - viii. Rivestimenti e pavimenti;
 - ix. Vernici e pitture;
 - x. Impianti elettrici, antincendio, idrico, di riscaldamento e di raffrescamento;
- B.** l'esecuzione di prove strumentali, di laboratorio e in situ, di indagine, di prelievo, da effettuare sulle opere in costruzione o costruite, anche ai fini delle attività proprie del collaudo degli Interventi;
- C.** la certificazione di Legge di quanto descritto ai precedenti punti A. e B.;
- D.** ulteriori attività/adempimenti che dovessero rendersi necessari nello svolgimento delle prestazioni di cui alle precedenti lett. A e B e C.
- k) Qualora nel corso della durata del Contratto vengano richieste modifiche e/o integrazioni ai Progetti Esecutivi al fine di recepire osservazioni di altri Enti competenti

e/o entri in vigore altra normativa sopravvenuta, applicabile alle attività alle attività oggetto del Servizio, l’Affidatario si impegna a svolgere le suddette attività e se del caso, ad aggiornare il Rapporto Tecnico ed il certificato di Legge secondo quanto previsto dalla suddetta normativa sopravvenuta, senza la corresponsione di extra – oneri, salvo i corrispettivi previsti nell’elenco prezzi ed in tal caso verrà corrisposto l’importo riconosciuto dall’Elenco prezzi ottenuto applicando la percentuale di ribasso offerta dall’Affidatario.

DATO ATTO CHE

- l) il RUP, con il supporto dell’Area Tecnica, ha stimato che il Contratto relativo all’affidamento in oggetto avrà durata fino al collaudo dell’Intervento collaudato temporalmente per ultimo che, ad oggi, a mero titolo indicativo, si stima nel primo semestre dell’anno 2026;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- m) il **RUP** ha stimato, per l’affidamento in oggetto, l’importo massimo complessivo pari ad **Euro 139.000,00 (centotrentamila/00)**, oltre oneri previdenziali, ove dovuti, ed I.V.A. nelle misure di legge, per le prestazioni di cui alla precedente j), di cui:
- (i) **Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) - importo oggetto di riduzione** - oltre oneri previdenziali, ove dovuti, ed IVA nelle misure di legge, quale importo massimo complessivo per l’espletamento del Servizio;
 - (ii) **Euro 9.000 (novemila/00)** [*l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo di Euro 139.000 e l’importo sub (i)*] oltre oneri previdenziali, ove dovuti, e IVA nelle misure di legge, quale importo massimo per le prestazioni di cui all’art. 120, co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. oggetto del Contratto, ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell’affidamento eventualmente resesi necessarie, in aggiunta alle altre ipotesi dell’art. 120 del Codice con i relativi limiti.
- n) L’importo di cui alla precedente lett. m) punto (i) è stato calcolato applicando i prezzi unitari del prezzario Opere Pubbliche di Regione Lombardia 2023 per le

- prestazioni stimate da effettuare (Allegato 4);
- o)** L'importo effettivo di cui alla precedente lett. m) sarà calcolato a partire dalla quantità e tipologie di prestazioni previamente approvate da RUP ed effettivamente eseguite, a cui verranno applicati i prezzi riportati nell'Elenco prezzi, ribassati con il ribasso offerto in gara dall'Affidatario;
 - p)** il RUP ha definito gli importi di cui alla precedente lett. n), come corrispettivo onnicomprensivo, e che comprende e compensa integralmente:
 - i.** tutte le attività necessarie per la puntuale ed esatta esecuzione dei servizi, incluse tutte le prestazioni e tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti all'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste dal Contratto secondo le specifiche e le modalità ivi contenute, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del Contratto, anche se non esplicitamente richiamati;
 - ii.** tutte le spese connesse all'espletamento delle prestazioni, comprese le spese e gli oneri accessori;
 - iii.** la conservazione dei saggi effettuati e dei resti dei provini fino alla redazione del certificato di collaudo dei lavori. A seguito di tale certificato, e solo su specifica autorizzazione della DL, tali saggi e resti potranno essere destinati a smaltimento secondo le normative vigenti a cura e spese dell'affidatario;
 - iv.** le spese per l'emissione e la trasmissione al DL dei certificati, delle relazioni di interpretazione dei risultati e dei disegni esplicativi delle prove e degli accertamenti eseguiti; la trasmissione, su richiesta della DL, dei certificati e/o rapporti di taratura delle attrezzature utilizzate e i relativi rinnovi periodici.
 - q)** le spese vive sostenute per le prestazioni oggetto del Contratto e ogni altra spesa sostenuta per l'espletamento dei Servizi, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute in relazione all'art. 5.5. dello Schema di contratto per la partecipazione alle riunioni presso la sede di **CAL** o presso la sede di altri enti e soggetti terzi nel caso in cui l'operatore economico non abbia sede legale o una sede secondaria nella Provincia di Milano, entro un limite pari ad Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00);
 - r)** l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza diretti;

DATO INFINE CHE

- s) le prestazioni oggetto dell'affidamento sono eseguite da un Laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 o autorizzati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- t) il RUP ritiene *i)* di non esonerare l'Affidatario dal prestare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e *ii)* di richiedere, considerata la tipologia di prestazione richiesta, una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale con massimale di copertura della polizza di importo almeno pari a **Euro 1.000.000,00 (un milione/00)** per sinistro ed in aggregato annuo, a copertura dei rischi di natura civile e professionale, estesa al danno dell'opera, dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell'attività oggetto del **Servizio**, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Schema di Contratto *sub* Allegato 3;
- u) il RUP determina di prevedere che, qualora a seguito dell'inizio dell'esecuzione/della stipula del Contratto, entro l'ultimazione dei lavori dell'**Intervento 1**, il Progetto Definitivo dell'**Intervento 2** non venga approvato e/o il Permesso di Costruire dell'**Intervento 2** non venga rilasciato, l'Affidatario rispettivamente decadrà dall'aggiudicazione/ il Contratto si risolverà con riferimento all'**Intervento 2** il cui Progetto Definitivo e/o Permesso di Costruire non sia stato approvato e/o non sia stato rilasciato.

CONSIDERATO INFINE CHE

- v) ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il **RUP** ha ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto secondo le modalità previste per l'affidamento diretto, in quanto, data la natura del **Servizio** in oggetto, non ha rilevato un interesse transfrontaliero certo;

RICHIAMATI

- w) il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche il "**Codice**");
- x) l'art. 225, co. 9 del Codice, ai sensi del quale "*A decorrere dalla data in cui il codice*

acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”;

- y)** il D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.;
- z)** l'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1 “*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*” al **Codice**, per cui l'affidamento diretto è individuato come “*affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;
- aa)** l'art. 50, comma 1, lett. b) del **Codice**, secondo cui i contratti servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00, sono svolti con la modalità dell’*“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- bb)** l'art. 15 del **Codice**, nonché l'Allegato I.2 al **Codice**, che disciplinano la figura e le attività del Responsabile Unico del Progetto;
- cc)** l'art. 17, comma 2, del **Codice** secondo cui “*in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 [la decisione di contrarre] individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*”;
- dd)** l'art. 48 del **Codice** che detta la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ee)** l'art. 49 del **Codice** che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti;
- ff)** l'art. 17, co. 5, secondo periodo del Codice, secondo cui “*L'organo competente a*

- disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”;*
- gg)** *l'art. 17, co. 8 del Codice, secondo cui “Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9”;*
- hh)** *l'art. 50, comma 6, del **Codice**, secondo cui “Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione”;*
- ii)** *l'art. 55, comma 1, del **Codice**, secondo cui nelle procedure di affidamento quali, tra l'altro, l'affidamento diretto “la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione”;*
- jj)** *l'art. 60, commi 1 e 2, del **Codice**, secondo cui “1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. 2. Queste clausole [...] si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”;*
- kk)** *L'art. 120, comma 1 lett. a) del **Codice** secondo cui “Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti*

aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

- II) l'art. 13.2 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Amministrazione di **CAL** (di seguito il “**Regolamento**”), ai sensi del quale “*In caso di sopravvenute modifiche alla normativa comunitaria e nazionale ed alle altre disposizioni applicabili in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta nuova normativa verranno automaticamente sostituiti da quest’ultima. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, ogni variazione alla normativa/disciplina di riferimento in materie, cui il presente Regolamento fa rinvio, comporterà l’automatico adattamento dello stesso*”;
- mm) l'art. 7.3 del **Regolamento**, ai sensi del quale “*Nel caso di affidamento diretto con o senza previa richiesta di più preventivi di lavori, servizi e forniture, CAL adotta di regola un unico atto, la Determina a contrarre e di affidamento (di seguito la “Determina unica”) in luogo della Determina a contrarre*”;
- nn) l'art. 8.3 del **Regolamento**, in base al quale “*Qualora venga adottata la Determina unica o l’Atto unico la proposta del RUP di individuazione dell’affidatario è contenuta nel suddetto atto*;
- oo) l'art. 3.6 della Procedura applicativa, in base al quale “*con la sottoscrizione della Richiesta di attivazione e della relativa nomina, il RUP conferma e fa proprie le valutazioni ivi indicate, effettuate dall’U.O/Area/Ufficio richiedente, ove non coincidente*”;
- pp) l'art. 8.4 della **Procedura applicativa**, per cui “*il RUP procede all’affidamento diretto previa richiesta di preventivi a due operatori economici*”;
- qq) l'art. 8.5 della **Procedura applicativa** per cui “*L’individuazione da parte del RUP degli operatori cui richiedere preventivi può avvenire: [...] a) a seguito dell’acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari*”;
- rr) l'art. 8.7 della **Procedura applicativa** per cui “*I preventivi possono essere acquisiti tramite gli strumenti telematici Mepa o Sintel*”;

RILEVATO CHE

ss) il **RUP** ha individuato ai sensi degli artt. 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 del **Codice** i requisiti generali e speciali di seguito esposti, che saranno oggetto di verifica da parte della **Stazione Appaltante** mediante il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico, fatta salva ogni ulteriore verifica:

1) requisiti generali:

possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;

2) requisiti di idoneità professionale:

a. essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) per attività pertinenti, anche se non coincidenti con l'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023;

b. autorizzazione all'esercizio quale Laboratorio Ufficiale, ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/01 o autorizzati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ACCERTATO CHE

tt) il CPV più corrispondente al servizio in oggetto è 71900000-7 - "*Servizi di laboratorio*";

uu) il RUP, ai sensi dell'art. 42, co. 5 e dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, ha individuato quali operatori economici cui richiedere un preventivo due società aventi i requisiti di cui agli artt. 34, co. 2 lett. b) e 35 dell'All. I.7 del Codice, ossia operatori economici quali Laboratori ufficiali;

vv) il **RUP**, ai fini dell'individuazione dei soggetti a cui richiedere un preventivo, ha provveduto, in base a quanto previsto nella precedente lett. gg), all'acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e ha individuato i seguenti operatori economici, entrambi iscritti alla piattaforma di e-procurement

Sintel:

1) **SOCOTEC Italia Srl**, C.F. e P.IVA 01872430648, con sede in Lainate, Via Bariola, 103 (20045 – MI);

2) **4 EMME Service SpA**, C.F. e P.IVA 01288130212, con sede in Milano, via Scarsellini, 13 (20161 – MI),

per le motivazioni di seguito indicate, ossia che entrambi gli operatori hanno svolto attività di prove di laboratorio per molteplici interventi edili;

ww) CAL non ha precedentemente effettuato un affidamento per tale Servizio, per cui non trova applicazione il principio di rotazione;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

xx) tutto ciò considerato, il **RUP** ha proceduto a richiedere un preventivo ai due operatori economici individuati alla precedente **lett. xx)** al fine di individuare l’Affidatario del **Servizio** nell’operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo, determinando, quale criterio per individuare l’Affidatario, il principio di economicità, salva qualsiasi valutazione in merito alla congruità dell’offerta presentata, secondo i criteri di seguito esposti;

yy) in particolare, il **RUP**, ha determinato, quale criterio per individuare l’affidatario, il principio di economicità, salva qualsiasi valutazione in merito alla congruità del preventivo offerto, riservandosi di individuare l’Affidatario nel soggetto che presenta il minor importo complessivo rispetto alla base d’asta, di cui alla precedente **lett. m)**, punto (i);

zz) in caso di parità di offerta, il **RUP** procederà a richiedere, con successiva comunicazione, un’offerta migliorativa;

CONSIDERATO CHE

aaa) per le motivazioni di cui alle precedenti **lett. pp)** ed **ww)** in data 06.03.2024, **CAL** ha inoltrato, tramite la **Piattaforma Sintel** gestita da ARIA S.p.A. la Richiesta di preventivo agli operatori economici sopra individuati;

bbb) in data 8 marzo 2024, l'operatore economico 4 EMME Service S.p.A., ha trasmesso, tramite Piattaforma Sintel (180424590), richiesta di integrazione documentale, nella specie di un capitolato tecnico/CME;

ccc) in data 11 marzo 2024, CAL ha trasmesso risposta al chiarimento di cui alla precedente lett. **bbb)** ed ha allegato il "Computo Metrico Estimativo dell'Intervento 1";

ddd) entro il termine delle **ore 17:00 del giorno 15.03.2024** è pervenuta a CAL, tramite la piattaforma Sintel n. **1 (una)** Offerta riferita all'affidamento in epigrafe, protocollata con un numero di protocollo telematico generato automaticamente dal sistema Sintel e presentata dall'operatore economico di seguito indicato:

<u>NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</u>	<u>DATA</u>	<u>STATO OFFERTA</u>	<u>AZIONI</u>
1710429234691	SOCOTEC Italia Srl 01872430648	Forma singola	giovedì 14 marzo 2024 16.13.54 CET	Requisiti accettati	 Dettaglio

eee) il RUP ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella Busta Amministrativa inviata dall'operatore economico di cui alla precedente **lett. bbb)** e dà atto che la medesima è conforme a quanto richiesto;

fff) l'operatore economico SOCOTEC Italia Srl, nella Dichiarazione dell'operatore economico, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, di applicare il CCNL Studi Professionali, il quale garantisce ai propri dipendenti le stesse tutele del CCNL Edilizia, indicato da CAL nei documenti dell'affidamento;

ggg) il RUP ha proceduto alla disamina della documentazione contenuta nella Busta economica:

hhh) il RUP dà atto che l'operatore economico di cui alla precedente **lett. bbb)** ha offerto quanto segue:

<i>Op. economico</i>	<i>Importo complessivo offerto</i>
SOCOTEC Italia Srl	€ 123.565,00

e pertanto un ribasso percentuale del 4,95 %;

- iii) in data 22 marzo 2024 il RUP ha proceduto a trasmettere, tramite Piattaforma Sintel (ID 181247418), richiesta di chiarimenti in ordine al Contratto collettivo nazionale e territoriale applicato dall'operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D.lgs 36/2023;
- jjj) in data 25 marzo 2024, l'operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l. ha trasmesso, tramite piattaforma Sintel (ID 181247418), dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali del CCNL Studi professionali tecnici rispetto al CCNL Edilizia;
- kkk) il RUP, dall'analisi della documentazione prodotta da SOCOTEC Italia S.r.l., ha riscontrato una sostanziale equivalenza tra il CCNL Studi tecnici professionali ed il CCNL Edilizia, in considerazione dello scostamento marginale del trattamento economico in un numero limitato di parametri, ammesso anche dalla relazione illustrativa al bando tipo ANAC 1/2023, e in considerazione del fatto che SOCOTEC Italia S.r.l. compensa il suddetto scostamento con l'erogazione di una specifica indennità ad personam e con il calcolo degli elementi variabili della retribuzione utilizzando i parametri del CCNL Edili, in modo tale da assicurare al personale impegnato un trattamento economico non inferiore a quello previsto nei documenti di gara; l'importo massimo complessivo per l'affidamento in oggetto è pari a Euro 139.000,00 di cui:
 - i. **Euro 123.565,00** - **importo oggetto di riduzione** - oltre oneri previdenziali, ove dovuti, ed IVA nelle misure di legge, quale importo complessivo per l'espletamento del Servizio;
 - ii. **Euro 15.435,00** [*l'importo corrispondente alla differenza tra l'importo di Euro 139.000 e la somma degli importi sub i), ii))*] oltre oneri previdenziali, ove dovuti, e IVA nelle misure di legge, quale importo massimo per le

prestazioni di cui all'art. 120, co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. oggetto del Contratto, ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell'affidamento eventualmente resesi necessarie, in aggiunta alle altre ipotesi dell'art. 120 del Codice con i relativi limiti.

VISTI

- III) la Delibera del Consiglio di amministrazione di **CAL** del 15 settembre 2022 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il dott. Gianantonio Arnoldi;
- mmm) la nomina **RUP** del 12 gennaio 2024 dell'Ing. Erika Avanzi per l'affidamento in oggetto;
- nnn) la Richiesta di Attivazione trasmessa all'Ufficio Gare e Contratti avvenuta in pari data;

CONSIDERATO INFINE CHE

- ooo) il **RUP** ha verificato, anche tramite consultazione del **FVOE** che, con riferimento all'operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l. risultano accertati i requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 e il requisito speciale di cui alla precedente **lett. ss)**,
- ppp) il RUP dà atto di aver verificato il possesso in capo all'operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l. del requisito speciale di cui alla precedente **ss) punto 2) lett. b)**, ossia che il suddetto operatore economico è Laboratorio Ufficiale;
- qqq) Qualora a seguito dell'inizio dell'esecuzione/della stipula del Contratto, entro l'ultimazione dei lavori dell'**Intervento 1**, il Progetto Definitivo dell'**Intervento 2** non venga approvato e/o il Permesso di Costruire dell'**Intervento 2** non venga rilasciato, l'Affidatario decadrà dall'aggiudicazione/ il Contratto si risolverà con riferimento all'**Intervento 2** il cui Progetto Definitivo e/o Permesso di Costruire non sia stato approvato e/o non sia stato rilasciato.

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del **Codice**, del servizio in epigrafe in favore della società la società **SOCOTEC Italia Srl**, C.F. e P.IVA 01872430648, con sede in Lainate, Via Bariola, 103 (20045 – MI);
2. di approvare, tenuto conto della quantificazione del corrispettivo di cui alla precedente lett. fff), l'importo massimo complessivo dell'affidamento pari a Euro **139.000,00** , oltre oneri previdenziali, ove dovuti, ed IVA nelle misure di legge;
3. di stabilire che l'importo di cui al precedente punto 2 comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la puntuale esecuzione del servizio in oggetto, ivi incluse le spese connesse all'espletamento delle prestazioni, le spese e gli oneri accessori, le spese vive, ad esclusione delle spese di viaggio, per limite massimo pari ad Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00);
4. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, così come individuati dalla presente determina;
5. di approvare lo Schema di Contratto allegato *sub* 3) alla presente determina a disciplina del rapporto con l'Affidatario;
6. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla sottoscrizione del Contratto di cui all'Allegato 3, e con ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Allegati:

1. Brochure SOCOTEC Italia Srl;
2. Brochure 4 EMME Service SpA;
3. Schema di Contratto;
4. Calcolo importo stimato.

Milano, 30.05.2024

Il Responsabile Unico del Progetto e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Progetto ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente decisione.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Erika Avanzi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente decisione.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Data di pubblicazione: 5 agosto 2024